

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1099-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAFFIOLI)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosuffi-
cienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio

**d'iniziativa dei senatori PIROVANO, PEDRAZZINI, AGONI,
BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI, FRANCO Paolo, MONTI,
MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI e VANZO (*)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

(*) Disegno di legge fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo Lega Padana nella 174^a seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Pirovano ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa parlamentare promuove un intervento innovativo a tutela e difesa degli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, mediante la realizzazione e la gestione di una struttura che sia in grado di ospitare persone della terza età.

Il suddetto centro sarà, quindi, destinato ad ospitare soggetti che non necessariamente hanno bisogno di cure mediche, ma anche di quella assistenza e solidarietà che oggi il legislatore nazionale e regionale tende a riservare soltanto agli anziani non autosufficienti.

L'obiettivo, pertanto, è quello di sperimentare una struttura all'avanguardia sia dal punto di vista organizzativo e gestionale sia per quanto riguarda la realizzazione degli aspetti tecnici connessi ai servizi da erogare. Difatti, tale struttura, dotata di tipologie abitative, dovrà rispondere in maniera adeguata ed esaustiva alle varie esigenze, di benessere e di assistenza sanitaria e sociale, che via via i soggetti destinatari manifesteranno.

È indicativo come, a tale progetto, sia stata attribuita la denominazione di «Dimensione casa». Si vuole sottolineare, infatti, l'esigenza che la «casa» deve essere pensata e costruita per poter ottenere le dimensioni ottimali in relazione alle diverse necessità che anche nel tempo si presenteranno. Un processo questo che dovrà, quindi, evolversi per realizzare una abitazione definibile sia come normale quanto specializzata.

Le dimensioni della «casa» dovranno essere tali da farla risultare confortevole, sicura, intelligente, assistente, assistita e di predimensioni, caratteristica quest'ultima che si identifica con quelle abitazioni che sono funzionalmente collegate ad ospedali, case di riposo per la fornitura di servizi ed assistenza specializzata.

È essenziale, ai fini della realizzazione di un simile progetto, l'automazione domestica in quanto è grazie all'apporto delle tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche che riusciamo ad abbattere le barriere che isolano la persona, abile o disabile che sia.

L'iniziativa, già promossa dal comune di Caravaggio a livello locale, ha ottenuto un sostegno da parte dello Stato attraverso l'approvazione di un apposito accantonamento di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 nei fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, durante la discussione della legge finanziaria 2002 (si veda la seduta n. 72 del 15 novembre 2001).

La realizzazione del suddetto centro vorrebbe diventare un modello anche per altri comuni italiani al fine di costituire un luogo di incontro culturale e sociale collegato ad altri servizi ricreativi e sanitari del territorio.

La provincia di Bergamo avrà il privilegio di essere il luogo di elaborazione e di realizzazione del progetto, poiché è dotata, al suo interno, di un centro di riferimento per la ricerca, l'informazione e la formazione che le consentirà di fungere da baricentro in una perfetta collocazione territoriale denominata Gera d'Adda (Brignano, Caravaggio e Treviglio). La zona attualmente è, di fatti, il fulcro di una serie di progetti di vie di comunicazione, stradali e ferroviarie, che, potenziando quelle già esistenti, ne consentiranno un agevole raggiungimento e quindi la fruizione dei suoi servizi da ogni parte del Settentrione.

Va ricordata a tale proposito, la collocazione, a poca distanza l'uno dall'altro, di un ospedale, di un gerontocomio e di un istituto tecnico industriale e professionale.

Ciò permetterà la realizzazione, presso l'istituto tecnico industriale statale - dotato di specializzazioni elettriche ed informatiche

– di una casa sperimentale opportunamente progettata ed attrezzata, utilizzabile come laboratorio di ricerca. Inoltre, sarà luogo di formazione per la dimensione casa assistente che, intesa come evoluzione di quella intelligente in quanto opportunamente collegata all'ospedale ed al gerontocomio permetterà di attribuirle la dimensione della casa assistita.

In questa prospettiva è strategica la realizzazione del Villaggio per gli anziani nel comune di Caravaggio in quanto ne rappresenta l'aspetto più evoluto per l'assistenza agli anziani.

La particolarità di tale realizzazione è proprio quella che gli abitanti della «casa» usufruiranno, oltre che dei vari servizi disponibili all'interno delle singole abitazioni e di quelli di sorveglianza ed assistenza ordinaria e straordinaria, anche di quelli che saranno forniti dagli annessi centro fisioterapico e *day-hospital*.

Inoltre, le singole abitazioni verranno predisposte in modo da poter effettuare, nel tempo, tutte le integrazioni suggerite dalla ricerca.

Vi è da aggiungere che il presente disegno di legge rende spendibili le risorse accantonate nella legge finanziaria per il 2002, autorizzando l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del centro anziani, privilegiando l'utilizzo dello strumento innovativo del *project financing*.

Per l'attuazione dell'opera si applica la normativa vigente in materia di opere pubbli-

che anche successivamente alla scadenza dei termini per l'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, rendendo così flessibili le date per la presentazione delle proposte da parte dei promotori. È fatta salva, inoltre, la possibilità dell'inserimento dell'opera nella programmazione comunale. Le deroghe alla normativa vigente in materia sono state disposte con lo scopo di abbreviare i tempi di realizzazione dell'infrastruttura sociale e non incideranno, peraltro, nelle modalità procedurali dello svolgimento della gara.

D'altronde la previsione della costituzione di una società per azioni, per la realizzazione e la gestione dell'opera, è tesa a tutelare le finalità sociali e il controllo pubblico dell'intervento.

In merito, la 5^a Commissione permanente (programmazione economica, bilancio) ha espresso parere di nulla osta con la sola condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 3 le parole «valutato in» vengano sostituite con le altre «pari a».

Il disegno di legge risponde, nel nuovo scenario, che vede sempre più protagonisti gli anziani – ricordiamo l'incidenza numerica di essi nella popolazione italiana – all'esigenza di tutelare e difendere una categoria di soggetti che si sente sempre più trascurata ed emarginata dall'attuale legislazione nazionale e regionale.

MAFFIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

10 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «valutato in» vengano sostituite con le altre: «pari a».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIROVANO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2.

(Procedure)

1. Il comune di Caravaggio, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati sulla base della normativa vigente, è autorizzato a procedere all'affidamento della realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1, applicando le procedure della finanza di progetto di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente articolo, ovvero le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Finalità)**Identico.*

Art. 2.

*(Procedure)**Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce la data per la presentazione delle relative proposte da parte dei soggetti promotori, nonché la data per la valutazione della fattibilità delle proposte presentate.

3. Il bando di gara per l'affidamento della concessione deve comunque prevedere la costituzione di un'apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico tra il comune di Caravaggio, il soggetto aggiudicatario ed eventuali altri soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1 e delle eventuali opere di pubblica utilità ad esso connesse.

4. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a** 2.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.